

Art. 6.

È autorizzata nell'esercizio 1906-907, la spesa di lire 75,000 per i lavori di sistemazione degli uffici della questura di Roma, nei locali della caserma di Santa Marta.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal primo del mese successivo alla data della legge stessa. Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero dell'interno per il corrente esercizio 1906-907, le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento 30 aprile 1905, n. 216, per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e relativi allegati, modificato con regio decreto 8 settembre 1906, n. 542, ed al regolamento 21 maggio 1905, n. 232, per il corpo delle guardie di città, e relativi allegati, modificato con regio decreto 1^o ottobre 1906, n. 558, le modificazioni ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, ed è altresì autorizzato a riunire in testo unico tanto il regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza quanto quello per il corpo delle guardie di città.

È pure autorizzato a riunire in testo unico le relative leggi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 521-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni.

CAMERONI. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, come quello che testè abbiamo approvato, risponde a criteri così elementari di giustizia, di equità e di interesse sociale, che meriterebbe di essere approvato senza discussione. E se io prendo la parola, è semplicemente per fare una constatazione e per esprimere un voto al Governo.

La constatazione veramente non è mia. Io non faccio che associarmi ad una constatazione fatta dall'onorevole relatore, il quale lamenta il fatto che col presente disegno di legge non si provvede a tutto il personale dipendente dall'amministrazione delle carceri, che il relatore elenca. E ci si mette quindi, se non nella necessità, nella forte probabilità di dovere addivenire abbastanza presto ad una nuova riforma di questo organico, che, dice il relatore, nello spazio di 30 anni ha subito già diciassette rimaneggiamenti.

È veramente un sistema inveterato, cronico nella nostra opera legislativa, quello di non andare mai a fondo di nulla e di lasciare sempre delle lacune nei provvedimenti e quindi degli strascichi di malcontento in quella parte di personale, che non è dai provvedimenti favorito. Questi sistemi, quando i provvedimenti a favore di una data categoria coincidono con agitazioni di quella categoria stessa, come accade nella specie presente, fanno nascere troppo facile e legittima la presunzione che le concessioni non siano di giustizia, ma piuttosto di paura.

Una tale impressione, che per se stessa è grandemente antipatica e deleteria delle pubbliche funzioni, è tanto maggiore quando si avverte che le categorie dei funzionari e del personale che sono trascurate, sono o scarse di numero, oppure, se numerose, non pericolose per natura loro; in una parola, sono una categoria di persone non temibili.

Nella prima categoria, onorevoli colleghi, oltre alcuni che indica l'onorevole relatore, e cioè gli agronomi, gli infermieri di manicomio, i maestri; (categoria di funzionari egregi e rispettabili che compiono funzioni alte e delicate e che quindi meritano tutto il favore del Governo) vi è anche la categoria dei cappellani le cui funzioni, utili non